

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Direzione Servizi Media - Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse – prot. n. 13134 del 20 marzo 2012.

Ambito territoriale di applicazione del divieto.

Si riscontra la nota del 15 marzo u.s. con la quale codesto Dipartimento ha richiesto l'avviso di questa Autorità in ordine all'applicabilità del divieto recato dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alle campagne di comunicazione istituzionale realizzate dalle amministrazioni centrali dello Stato e destinate alla diffusione su tutto il territorio nazionale nel corso della imminente campagna elettorale per le elezioni comunali previste per il 6 e 7 maggio 2012, in considerazione del limitato coinvolgimento del corpo elettorale nonché del carattere locale delle competizioni elettorali in argomento. Secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, infatti, la tornata elettorale in questione interesserà il 20,43% dell'intero corpo elettorale nazionale.

L'art. 9 della legge 28/2000, nello stabilire che alla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni", non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessate.

Tuttavia, un utile parametro di riferimento sull'ambito delle consultazioni elettorali, è stato introdotto, sia pure a fini diversi, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi con il provvedimento 18 dicembre 2002 secondo il quale "Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale" (sottolineatura aggiunta).

Sulla scorta di tale parametro di riferimento nonché delle proprie precedenti deliberazioni in materia di par condicio, l'Autorità, con delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo u.s., ha adottato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di par condicio concernenti le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012, il cui ambito di applicazione (art. 1) è limitato all'emittenza radiotelevisiva locale e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

Un ulteriore riferimento all'ambito delle consultazioni elettorali è, altresì, contenuto nell'articolo 7 della delibera n. 256/10/CSP (recante il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa), il cui comma 3 specifica che *"Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 [in materia di pubblicazione dei sondaggi politici ed elettorali] non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse"*. L'applicabilità di tale previsione alle presenti consultazioni elettorali è sancita dall'articolo 14, dalla richiamata delibera n. 43/12/CSP.

Sulla scorta del quadro normativo e regolamentare dianzi illustrato, la scrivente Direzione è dell'avviso che il divieto di comunicazione istituzionale sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, trovi utile applicazione esclusivamente con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative in parola.

Resta, comunque, fermo che, trattandosi di una tornata elettorale che, pur non raggiungendo il quarto degli elettori su base nazionale, coinvolge un numero molto alto di comuni delle Regioni italiane, la comunicazione istituzionale svolta dalle amministrazioni centrali dello Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, in ossequio al principio dell'imparzialità, dovrà rigorosamente attenersi ai generali principi vigenti in materia di informazione.